

Esercitazione di diritto del lavoro
Sabato 01/04/2006

Tizio, dal 1995, lavora in qualità di operaio, presso l'industria tessile "Il gomitolo S.r.l.", avente sede legale in Pescara e stabilimento in Sambuceto (ove prestano attività lavorativa 14 operai, 2 impiegati part-time a 30 ore settimanali e 4 apprendisti) in virtù di contratto di lavoro sottoscritto tra le parti il 16/03/1995 in Silvi, ove la società datrice di lavoro aveva all'epoca la propria sede. In data 01/03/2006 Tizio, affetto da lombosciatalgia, fa pervenire alla società datrice di lavoro un certificato medico recante una prognosi di giorni trenta..

L'Amministratore Unico de "Il gomitolo S.r.l.", insospettito da pettegolezzi circolanti in azienda, che vorrebbero Tizio lavorare presso un centro di abbronzatura del fratello negli orari diversi dalle fasce di reperibilità, lo fa seguire da un'agenzia investigativa ed appura che effettivamente Tizio si reca ogni giorno (compresi i festivi), dalle 08.00 alle 09.45, dalle 12.15 alle 16.45 e dalle 19.15 alle 21.00 presso il Centro di Abbronzatura "I Caraibi", con sede in Pescara, ove svolge mansioni di addetto alla reception seduto alla scrivania, rispondendo al telefono, prendendo appuntamenti, ricevendo la clientela, emettendo ricevute fiscali, ecc.

In data 31/03/2006 Tizio fa pervenire alla società datrice di lavoro altro certificato medico, recante la necessità di ulteriori venti giorni di riposo.

La società datrice di lavoro, con raccomandata del 3/4/2006 contesta a Tizio di aver svolto attività di lavoro presso altra azienda durante lo stato di malattia e gli assegna il termine di giorni cinque per presentare proprie giustificazioni ai sensi dell'art. 7, St. Lav..

Tizio, il successivo 4/4, riceve la lettera di contestazione e si affretta a scrivere di proprio pugno una lettera di risposta nella quale respinge del tutto genericamente gli addebiti mossi, avendo cura di consegnarla il giorno successivo alla società datrice di lavoro.

Quest'ultima, lo stesso 5/4, ricevuta la lettera di giustificazione, comunica a Tizio il licenziamento per giusta causa con effetto immediato alla data di ricevimento della relativa lettera, avvenuto il 6/4. Tizio si rivolge ad un Sindacato che, il successivo 14/4, redige una lettera di impugnativa di licenziamento, sottoscritta dal solo Sindacalista al quale Tizio ha rilasciato procura per la tutela dei propri interessi.

Il 10/6/2006, non avendo ancora ricevuto alcuna notizia, Tizio si rivolge ad un avvocato per intraprendere le iniziative giudiziali più idonee.

L'Avvocato inoltra dapprima richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro e, stante il mancato accordo, propone ricorso ex art. 414 C.P.C..

Il candidato, assunte alternativamente le vesti di Legale di Tizio ovvero di legale della società "Il Gomitolo S.r.l.", rediga dapprima motivato parere circa gli istituti che trovano applicazione nella fattispecie descritta, e successivamente l'atto giudiziario a difesa delle ragioni del proprio assistito (ricorso ex art. 414 C.P.C., ovvero memoria di costituzione ex art. 416 C.P.C.).